



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 207 del 15/03/2021

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Richiesta parere integrativo Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro - Prescrizione: B.7. Anno 2019.</p> <p>ID VIP 5304</p>
Proponente:	<p>Terminale GNL Adriatico S.r.l.</p>
Richiedente	<p>CRESS</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- l’art. 5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) si è espressa in merito alla verifica di ottemperanza relativa alla condizione ambientale n. 7, sez. B) del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 435 del 7 agosto 2012, relativa all’anno 2019, con parere n. 66 del 19 ottobre 2020, emanato con Decreto Direttoriale n. 419 del 17/11/2020;
- la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (d’ora innanzi Divisione) con nota prot. 4644/MATTM del 19/01/2021, acquisita al prot. 226/CTVA del 19/01/2021 ha comunicato alla Commissione che:
 - ✓ con nota prot. ALNG-0178/20 del 23/12/2020, acquisita al prot. 110093/MATTM del 30/12/2020, la società Adriatic LNG (di seguito la società), “*CONSIDERATO che con detto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale n.7 della sez. B) del decreto di compatibilità ambientale n. 435 del 7 agosto 2012 a condizione che dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume;*” ha rappresentato, che:
 - “*in primo luogo, la condizione del Parere n. 66/2020, richiamata nel Decreto direttoriale n. 491/2020 sembra riprendere nei contenuti quanto già disposto, nel quadro prescrittivo VIA, dalla prescrizione B (5) del Decreto 435/2012 che, come visto, ISPRA e ARPAV hanno già indicato avere definitivamente ottemperato. Per questa ragione, la nuova condizione posta ora in capo alla Società dal decreto*

direttoriale risulterebbe già superata da quanto effettuato dagli Enti di Controllo in esecuzione del Decreto VIA;

- *la composizione chimica e biologica della schiuma è stata appurata, nell'ambito della prescrizione B (5) da ISPRA e ARPAV, nell'arco di ben 4 anni di campionamenti, in diverse condizioni ambientali; anche a fronte di quanto affermato dalla stessa ISPRA in ordine alla natura (e completezza) delle attività svolte, e dopo ben 6 campagne di monitoraggio condotte per l'adempimento alla Prescrizione B (7), dalla lettura del Parere n. 66/2020 non sembra emergere quale potrebbe essere, in concreto, l'utilità dell'indicazione della composizione delle schiume "per le finalità ultime del monitoraggio" rispetto a quanto già noto e svolto da ISPRA; a ciò si aggiunga che, fermo quanto sopra circa la richiesta in sé, laddove essa dovesse essere intesa quale richiesta di svolgere ulteriori indagini o attività di campionamento sulla matrice schiuma, considerate le tempistiche assegnate rispetto alla data di notifica del provvedimento e l'assenza di protocolli discussi e condivisi nel contraddittorio tra le parti, la Società non sarebbe oggettivamente e tecnicamente in grado di approntare tali attività."*
- ✓ ha quindi presentato istanza di riesame parziale del Decreto n. 419 del 17 novembre 2020, chiedendo che il Ministero "prenda atto che quanto sembrerebbe oggi richiesto alla Società in relazione alla verifica della composizione delle schiume sulla base di quanto indicato dal Parere n. 66/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stato già efficacemente ottemperato da ISPRA nell'ambito del medesimo quadro prescrittivo e che, pertanto, la condizione richiamata nel Decreto 491/2020 risulta superata. In subordine, che venga annullato in autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/1990 o comunque rideterminato il Decreto n. 491/2020, solo ed esclusivamente nella parte in cui sembrerebbe imporre alla Società la condizione secondo la quale "dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume" e nella misura in cui ciò debba essere inteso come l'effettuazione di ulteriori non dovute indagini o attività di campionamento e/o monitoraggio in capo alla Società." E chiede inoltre "la sospensione immediata dell'efficacia della menzionata condizione, che allo stato la Società non è in grado materialmente di evadere e che, di fatto, sottopone la attuale verifica dell'ottemperanza alla prescrizione B (7) rispetto ad attività già concluse all'assolvimento di una nuova condizione futura."
- con la suddetta nota prot. 4644/MATTM del 19/01/2021, acquisita al prot. 226/CTVA del 19/01/2021, la Divisione, nel trasmettere la documentazione, ha chiesto alla scrivente Commissione di valutare la richiesta di riesame pervenuta, rendendo un parere tecnico a supporto della Direzione;
- con parere 189 del 26/2/2021 la CTVA ha reso già un parere in merito;
- la Divisione con nota 26994/MATTM del 15 /03/2021 ha chiesto di dar conto motivatamente in ordine alle diverse questioni sollevate dal proponente nella sopra indicata richiesta di riesame, in particolare a:
 1. la condizione del Parere n. 66/2020, richiamata nel Decreto direttoriale n. 491/2020 sembrerebbe riprendere nei contenuti quanto già disposto, nel quadro prescrittivo VIA, dalla prescrizione B (5) del Decreto 435/2012 che ISPRA e ARPAV hanno già indicato avere definitivamente ottemperato. Per questa ragione, la nuova condizione posta ora in capo alla Società Proponente dal decreto direttoriale risulterebbe già superata da quanto effettuato dagli Enti di Controllo in esecuzione del Decreto VIA;
 2. la composizione chimica e biologica della schiuma è stata appurata, nell'ambito della prescrizione B (5) da ISPRA e ARPAV, nell'arco di ben 4 anni di campionamenti, in diverse condizioni ambientali. Anche a fronte di quanto affermato dalla stessa ISPRA in ordine alla natura (e completezza) delle attività svolte, e dopo ben 6 campagne di monitoraggio condotte per l'adempimento alla Prescrizione B (7);
 3. con riferimento all'eventuale richiesta di svolgere ulteriori indagini o attività di campionamento sulla matrice schiuma, considerate le tempistiche assegnate rispetto alla data di notifica del provvedimento

e l'assenza di protocolli discussi e condivisi nel contraddittorio tra le parti, la Società Proponente afferma che non sarebbe oggettivamente e tecnicamente in grado di approntare tali attività.

RILEVATO che la suddetta richiesta è suscettibile di accoglimento;

VISTA la prescrizione B7 del D.M. n. 435 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO

che, nel citato parere n. 66 del 19 ottobre 2020 si prende atto che:

- dalle misure eseguite, il proponente ricava le massime distanze raggiunte dalle schiume dal terminale GNL nelle diverse campagne, in funzione dei diversi parametri monitorati;
- non risulta perfezionata alcuna verifica di ottemperanza nell'anno 2018 per l'anno 2017;
- il proponente non rileva un'evidente correlazione con temperatura dell'aria, radiazione solare, pH e concentrazione di O₂ nell'acqua scaricata, così come non sono state rilevate correlazioni tra questi parametri e le schiume nei precedenti rapporti;
- il proponente osserva schiume a distanze di 1,45 MN (non rilevabili dal telemetro) in occasione della quinta campagna e riporta che, a febbraio 2019, è stata segnalata la presenza di schiume a 2,9 MN dal terminale al limite della seconda zona di interdizione (3 MN);
- durante i pattugliamenti di fine giornata di monitoraggio e di inizio giornata di monitoraggio comunque non si evidenzia schiuma sia oltre le 1,5 miglia che oltre le 3 miglia, tale per cui non costituirebbe un problema per la costa, ubicata ad una distanza di 15 km;

che sempre nel precitato parere si considera e si valuta quanto presentato dal proponente nel Rapporto 2019 e si osserva che:

- il monitoraggio delle schiume è stato eseguito secondo le modalità definite dal Piano di Monitoraggio concordato con MATTM, ISPRA e ARPAV;
- le nuove misure, insieme ai dati delle campagne svolte nel periodo giugno 2013 – dicembre 2019, mostrano che gli elementi che maggiormente influenzano la dispersione delle schiume (che, nella quasi totalità dei rilevamenti - circa 90% -risultano circoscritte a distanze inferiori ai 600 metri in tutte le condizioni operative) sono, nell'ordine: o Velocità vento; o Temperatura acqua mare e portata dell'acqua di mare scaricata;
- non sono fornite ulteriori indicazioni rispetto al tema produzione di schiume che, nel Rapporto 2018 era indicata crescere all'aumentare della quantità d'acqua pompata in ossequio al Decreto 435 del 07/08/2012, che qualificava il monitoraggio delle schiume "... inteso come controllo delle stesse in termini di formazione, sviluppo, estensione e successiva dispersione";
- non risultano indicazioni circa la composizione chimica della schiuma, di cui si ravvisa necessaria la conoscenza per le finalità ultime del monitoraggio, inclusa la possibilità di verificare la possibilità di un loro controllo, per cui dal prossimo rapporto dovranno essere fornite indicazioni complete circa la composizione chimica della schiuma;

Sicché si era espresso il **MOTIVATO PARERE** in ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. B7 del decreto di compatibilità ambientale n.435 del 07/08/2012 che la prescrizione B7 è ottemperata per questa fase di esercizio, alla seguente condizione: dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume.

VISTA e CONSIDERATA la documentazione che la società:

- trasmette l'istanza di riesame parziale in autotutela del Decreto n. 491 del 17 novembre 2020, con oggetto "Incremento della capacità da 4 a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato dal terminale GNL nel nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro – Condizioni ambientali contenute nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 866 dell'8 ottobre 2004, come integrato con D.M. n. 435 del 7 agosto 2012" prot. n. Prot. ALNG del 23 dicembre 2020, acquisita con prot. n. MATTM/0110093 del 30-12-2020, corredata, fra la documentazione allegata, della nota ISPRA, prot. n. 3720 del 27/01/2015, che testimonia le ripetute (n. 6) campagne e recita il contenuto del documento del Proponente "Risultati del monitoraggio annuale delle schiume giugno 2103 – aprile 2014, unitamente alle verifiche di ottemperanza della prescrizione B (7) fino al periodo "Febbraio – Dicembre 2019";
- rileva che la composizione chimica e ecotossicologica della schiuma è stata appurata nell'ambito della prescrizione B (5) da ISPRA e ARPAV nell'arco di 4 anni di campionamenti in diverse condizioni ambientali;
- aggiunge che, laddove dovesse essere richiesto di svolgere ulteriori indagini o attività di campionamento sulla matrice schiuma, considerate le tempistiche assegnate rispetto alla data di notifica del provvedimento e l'assenza di protocolli discussi e condivisi nel contraddittorio tra le parti, la Società non sarebbe oggettivamente e tecnicamente in grado di approntare tali attività;
- vista e condivisa la valutazione del parere 189 del 26/2/2021 della CTVA;

Tutto ciò premesso

la Commissione Tecnica di Verifica Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

- si conferma il parere n. 189 del 26 /2/2021 considerando ottemperata la prescrizione B7 relativamente al monitoraggio eseguito nel periodo Febbraio –Dicembre 2019, senza che sia disposta la seguente ulteriore condizione futura: "dal prossimo rapporto si dovrà indicare anche la composizione chimico-fisica e biologica delle schiume".
- Allo stesso tempo, ritenendo opportuno che il monitoraggio delle schiume investa anche le relative caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche, si invita la Direzione del MATTM, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgvo 152/2006, a provvedere affinché ISPRA e ARPAV procedano con cadenza annuale, a partire dalla campagna di monitoraggio del 2021, alla caratterizzazione chimico-fisica ed ecotossicologica delle schiume, assicurando che l'esito della stessa sia trasmessa alla CTVA unitamente alla documentazione inerente al monitoraggio annuo effettuato dal proponente.
- Si continua infatti a ravvisare necessaria da parte della Commissione la conoscenza della composizione chimica della schiuma, per le finalità ultime del monitoraggio volte normativamente a consentire alla stessa la verifica della perdurante adeguatezza del quadro prescrittivo, senza che si intenda demandare al proponente una nuova attività diversa da quella indicata dalla prescrizione B.5 del D.M. 435/2012, ma nel senso che gli organismi già indicati quali competenti alla caratterizzazione delle schiume vengano coinvolti dalla Direzione cosicché sia consentita alla Commissione la migliore conoscenza dell'evoluzione e delle caratteristiche degli impatti sul quadro ambientale di riferimento.